Statuti del Basket Club 79 Arbedo

I. DENOMINAZIONE, SCOPO E SEDE

Art. 1 Denominazione e costituzione Il Basket Club 79, denominato in seguito "BC 79", è un'associazione ai sensi dell'art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero, approvato nella seduta costitutiva del 28 aprile 1979.

Art. 2 Scopo Il BC 79 ha lo scopo di: istituire e mantenere un'attività a livello giovanile che possa garantire continuità nella Società e nell' ambito della pallacanestro ticinese in generale; raggruppare tutti gli sportivi di pallacanestro della zona, i quali possono aderirvi mediante iscrizione; sostenere e propagandare la pallacanestro.
Il BC 79 è membro dell'Associazione Ticinese di Pallacanestro (ATP).

Art. 3 Sede e durata La sede del BC 79 è Arbedo. La sua durata è indeterminata.

Art. 4 Responsabilità Per gli impegni assunti dal BC 79 risponde solo il Patrimonio sociale, resta esclusa ogni responsabilità personale dei soci.

II. SOCI

Art. 5 Qualità di socio acquisto Sono soci:
a) Promotori: tutti coloro che erano presenti all'assemblea costitutiva;
b) Attivi: tutti i giocatori del BC 79;
c) Sostenitori: persone fisiche o giuridiche che contribuiscono finanziariamente o fisicamente all'attività del BC 79;
d) Onorari: persone che l'assemblea generale ritiene doveroso premiare per meriti speciali. Persone con cariche importanti o rappresentative, appartenenti a società analoghe nazionali o estere.

Art. 6 Perdita I membri perdono la loro qualità di socio con: le dimissioni, l'espulsione.

I soci possono dare le dimissioni solo per la fine di un anno civile, mediante preavviso di 6 mesi. Il comitato può espellere dal BC 79 un socio se, fissato un termine ragionevole con comminatoria di esclusione, lo stesso non adempie agli obblighi statutari. Il socio espulso può inoltrare ricorso all'assemblea generale entro il termine di 4 settimane dall'intimazione della decisione del comitato.

III. AMMISSIONI DELLA SOCIETA'

Art. 7 Principio L'ammissione di nuovi soci può avvenire in ogni tempo.

Art. 8 Successione La qualità di socio non si può alienare né trasmettere per successione.

IV. PROVENTI DELLA SOCIETA'

Art. 9 Proventi generali I proventi del BC 79 sono: le assegnazioni di ogni genere, donazioni e lasciti; i redditi dei propri averi; Il BC 79 tende a essere autonomo finanziariamente attraverso l'impegno responsabile organizzativo del comitato.

V. ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETA'

Art. 10 Organi Gli organi del BC 79 sono:
1. l'assemblea generale dei soci;
2. il comitato;
3. i revisori.

Art. 11 Assemblea generale, competenze Conformemente all'articolo 64 del Codice civile svizzero, l'assemblea generale dei soci esercita i poteri dell'assemblea sociale, e in particolare ha le competenze seguenti:
a) approvazione e modifica degli statuti;
b) nomina e revoca dei membri del comitato;
c) nomina e revoca dei revisori;
d) approvazione dei rapporti annui del comitato, dei revisori e accettazione dei conti;
e) scarico del comitato;
f) decisioni in merito a ricorsi di soci espulsi;
g) scioglimento del BC 79;
h) assunzione di altre società o fusione con esse;
i) presa di posizione su tutte le altre questioni che le sono sottoposte per decisione del comitato.

Art. 12 Convocazioni all'assemblea generale, partecipazione
1. L'assemblea ordinaria dei soci ha luogo ogni anno, dopo il 30 giugno.
2. Delle assemblee straordinarie dei soci possono essere convocate se il comitato, o i revisori o almeno un quinto dei soci attivi ne fanno domanda scritta.
3. Le assemblee ordinarie e straordinarie dei soci vengono convocate almeno con una settimana di preavviso.
4. Alle assemblee possono partecipare tutti i soci menzionati all'articolo 5 dei presenti statuti.

Art. 13 Presidenza dell'assemblea, decisioni ed elezioni
1. L'assemblea dei soci è presieduta dal presidente del comitato, in sua assenza dal vice-presidente o da un altro membro del comitato, il segretario tiene il verbale.
2. Se nessun socio domanda lo scrutinio segreto, sia le decisioni sia le nomine avvengono per alzata di mano. In caso di parità di voti è accettata la proposta per la quale il presidente ha votato.
3. Per la validità delle decisioni riguardanti l'art. 11 cpv. a), g) e h), è necessaria una maggioranza di almeno due terzi dei voti espressi dai soci.

Art. 14 Comitato, composizione
1. Il comitato di compone di almeno 5 membri. Se le circostanze lo necessitano il numero dei membri può essere aumentato.

2. I membri del comitato sono nominati per un periodo di due anni; sono rieleggibili.
3. Il comitato si costituisce da se'.

Art. 15 Comitato, competenze, firme e sedute Il comitato ha le seguenti competenze:
a) sorveglia la gestione e la contabilità;
b) ammette ed esclude soci attivi;
c) liquida gli affari che non sono espressamente riservati all'assemblea generale dei soci;
d) propone all'assemblea generale dei soci gli oggetti su cui quest'ultima deve deliberare;
e) nomina gli allenatori delle varie categorie nelle quali il BC 79 svolge un campionato o un torneo.
f) vigila affinché non si accettino sponsorizzazioni provenienti dall'industria del tabacco.
g) il comitato designa coloro che sono autorizzati a firmare validamente per il BC 79. Il presidente deve convocare il comitato ogni qualvolta le circostanze lo esigono, oppure su richiesta scritta di almeno 5 membri del comitato. Il comitato può invitare uno o più consulenti ad assistere alle proprie sedute, con voto consultivo.

Art. 16 Revisori
1. I revisori sono 2 e possono essere scelti fra i soci.
2. Essi sono nominati per due anni e possono essere rieletti.
3. Essi devono esaminare in modo preciso i conti annuali e indirizzare al comitato, per l'assemblea generale dei soci, un rapporto scritto e accompagnato da loro eventuali proposte.
4. I revisori si ripartiscono a loro giudizio gli affari da esaminare.

Art. 17 Conti I conti si chiudono ogni anno al 30 giugno.

VI. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 Scioglimento e liquidazione
1. Il BC 79 dovrà essere sciolto quando:
a) la situazione finanziaria del BC 79 è tale da rendere impossibile la realizzazione dello scopo prefisso e un risanamento non può essere effettuato in tutta la misura necessaria;
b) la legge o una nuova organizzazione rendono necessario lo scioglimento.
2. La liquidazione deve essere fatta in modo tale che il patrimonio esistente venga versato ad un'altra associazione sportiva o di beneficenza.

Art. 19 Interpretazione Tutti i casi non espressamente previsti dai presenti statuti saranno decisi dal comitato, il quale si pronuncerà riferendosi allo spirito degli statuti del BC 79.

Art. 20 Contestazioni Ogni contestazione relativa all'interpretazione, all'applicazione o alla non applicazione delle disposizioni dei presenti statuti è di competenza dei tribunali competenti dove ha sede il BC 79.

Art. 21 Entrata in vigore
1. I presenti statuti entrano in vigore con effetto retroattivo al 1° luglio 1986, gli articoli 14 e 15 sono stati modificati in occasione dell'assemblea ordinaria del 16 febbraio 2005.
2. Annullano e sostituiscono tutti gli statuti e modifiche precedenti.